ANTONIO MASTROPAOLO

LA COMUNITÀ RICOMPOSTA. ALLE ORIGINI DELL'IDEA DI NAZIONE NELL'INGHILTERRA DEL SEICENTO

1. *Premessa.* – L'origine dell'idea di nazione viene di norma fatta risalire alla Rivoluzione francese. Solo a partire da quel momento, si sostiene, essa è divenuta predicato irrinunciabile della sfera politico-costituzionale e della statualità([1]). Sino ad allora, si afferma, le forme di appartenenza hanno di volta in volta assunto i caratteri del legame religioso, che accomuna tutti i fedeli, componenti la comunità cristiana, e i connotati del vincolo feudale. Solo con la rivoluzione, il popolo cessa di essere costituito da sudditi e si trasforma in una nazione, e cioè in un soggetto collettivo sovrano in grado di esprimere una volontà politica e di darsi una Costituzione. È però così che stanno realmente le cose? Se a esempio si guarda più indietro, al dibattito pubblico nell'Inghilterra del XVI e XVII secolo, già allora è possibile intravedere una rappresentazione della collettività sostanzialmente affine a quella evocata dal concetto di nazione. Con largo anticipo rispetto agli altri paesi europei, si fece strada in quel contesto l'immagine di un popolo che rivendicava la propria individualità e il diritto ad autodeterminarsi. Le forme di identificazione e di appartenenza collettiva subirono in quella fase storica un mutamento profondo rispetto al passato e al resto d'Europa, e in ragione di ciò si assistette alla progressiva affermazione dell'idea di un popolo, inteso quale «unità politico-

([1]) Un esempio per tutti, E. HOBSBAWM, *Nazioni e nazionalismo dal 1790. Programma, mito e realtà*, Torino, Einaudi, 1991.

ideale»([2]), rispetto al quale il concetto di 'bene comune' acquistò un nuovo significato([3]).

Con la nascita dei grandi Stati territoriali, processi di costruzione identitaria legati alle nuove entità politiche statuali si erano avviati pressoché ovunque in Europa. Solo in Inghilterra però a tale costruzione si accompagnò il riconoscimento di una soggettività politica collettiva dotata di valore costituzionale([4]).

Le radici di questa peculiarità vanno rintracciate in un complesso di eventi politici, economici, culturali e religiosi, che coinvolsero ampi strati della popolazione inglese, favorendo il rapprendersi dell'idea di una comune appartenenza([5]). Nel corso di poco più di un secolo in Inghilterra si manifestarono e consolidarono suggestioni, simboli, dottrine, discorsi, connessi ai caratteri dell'assolutismo insulare, più tardi confluiti nelle radicali affermazioni dei protagonisti della rivoluzione, durante la quale la «comunità dei santi» di matrice calvinista si trasformerà definitivamente in una vera e propria comunità politica, capace di rivendicare per sé il potere politico. In quegli stessi anni il Parlamento iniziava ad agire in nome e per conto del popolo, inteso come soggetto collettivo unitario, superando gli schemi della rappresentanza medievale e cetua-

---

([2]) Nella sua sinteticità, quella di G. LEIBHOLTZ, *La rappresentazione nella democrazia* (trad. ital.), Milano, Giuffrè, 1989, p. 94, è tra le più efficaci. Negli ultimi anni si è assistito a un ritorno di interesse per il tema della nazione. Utili riferimenti in F. TUCCARI, *La nazione*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

([3]) Se per tutto il Medioevo aveva sostanzialmente dominato l'idea secondo cui il bene comune doveva essere perseguito dal sovrano a partire dal XVII secolo si sviluppa l'idea che sia il popolo stesso a potere agire nel proprio interesse.

([4]) Sullo sviluppo del sentimento di patria in Europa emblematici: J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale* (trad. ital.), Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 531 ss., ed E. KANTOROVICZ, *I due corpi del re* (trad. ital.), Torino, Einaudi, 1989, pp. 199 ss.

([5]) Emblematico è l'episodio seguente: «Cosa vorrebbe avere?», chiese Oliver Cromwell, all'apice del suo potere all'irriducibile Ludlow che si permetteva di criticarlo. «Quello per cui abbiamo combattuto – fu la risposta – che la nazione potesse governarsi con il proprio consenso»: cfr. J. HURSTFIELD, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?* (traduz. ital.), in E. ROTELLI - P. SCHIERA (a cura di), *Lo Stato moderno*, II. *Principi e ceti*, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 36.

le per approssimarsi ai principi della moderna rappresentanza nazionale.

Il discorso sulla nazione assume un particolare rilievo poiché ha caratterizzato in modo determinante il processo che ha portato al riemergere di una concezione ascendente del potere, e cioè di una concezione che vede nella necessità di un fondamento popolare delle esperienze politiche e costituzionali il suo carattere distintivo. Questa visione si contrappone alla concezione discendente che dominò lungo tutto il Medioevo, secondo la quale ogni diritto trova fondamento in Dio e ogni potere si configura come un «ufficio» fondato sul volere divino(6). Naturalmente tale prospettiva non esaurisce l'esperienza giuridica medievale che è di gran lunga più articolata e che non può essere certo ridotta a questo semplice scheletro(7). Come è stato giustamente messo in rilievo, fanno parte di essa altre componenti non meno importanti, che anzi hanno condizionato in modo determinante il successivo sviluppo costituzionale: basti pensare al carattere contrattuale del diritto feudale e alla mai scomparsa pratica ascendente dell'autogoverno che trovò nella vicenda comunale la sua più alta espressione. Entrambe esperienze in evidente controtendenza rispetto alla concezione teocratica del potere dominante. Ed entrambe strettamente connesse con le vicende della moderna nazione sovrana.

Fermo restando che l'esperienza francese resta quella decisiva, non a caso accompagnata da una elaborazione teorica più pregnante e tale da imporre il tema della nazione al dibattito politico e alla riflessione costituzionale in Europa per tutto il XIX secolo, l'esperienza inglese non solo le è sotto più profili imparentata strettamente, ma può addirittura ritenersi anticipatrice. L'idea di un popolo provvisto d'identità, che vuol essere protagonista del suo destino, e che assicura alle decisioni assunte dal Parlamento una soli-

(6) Cfr. W. ULLMANN, *Individuo e società nel Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1983.

(7) Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 39 ss.

da base di legittimità, matura in Inghilterra già tra la fine del XVI secolo e gli inizi del secolo successivo e perviene a esiti non dissimili da quelli che matureranno in Francia con la Grande Rivoluzione. Malgrado la tradizione di pensiero più propriamente inglese sia sempre rimasta ostile all'idea di rappresentanza nazionale, è alla luce di questa prospettiva che probabilmente si spiega il celebre discorso pronunciato a Bristol da un fiero avversario della Rivoluzione quale Edmund Burke(8).

A ricostruire i tratti essenziali di questa vicenda culturale sono dedicate le pagine che seguono. L'esposizione si concentrerà sul secolo che precede la rivoluzione e sarà divisa in tre paragrafi: i primi due saranno dedicati ai conflitti costituzionali e all'utilizzo di un passato in larga parte immaginato per legittimare le pretese del presente. Nel terzo, si cercherà di ricostruire le peculiarità dell'assolutismo inglese mostrando il costituirsi di una nuova simbologia connessa alla regalità in virtù di una volontaria azione di «propaganda» volta al rafforzamento del potere regale.

2. *L'assetto costituzionale inglese sino al Seicento.* – La ricostruzione dei percorsi attraverso cui si arrivò alla maturazione di un'idea di nazione con anticipo rispetto al resto del continente deve necessariamente muovere da una descrizione dei mutamenti cui andò incontro l'assetto costituzionale inglese tra XVI e XVII secolo. È proprio dall'osservazione di questo particolare frangente che emergono interessanti spunti di riflessione. L'esplodere della crisi costituzionale, che vide contrapporsi le pretese del sovrano alle aspirazioni del Parlamento, contribuì in modo determinante alla comparsa di un nuovo soggetto politico che le due opposte fazioni non consideravano più come destinatario passivo delle decisioni del potere: il popolo inglese. Di qui dunque conviene prender le mosse.

---

(8) Cfr. E. BURKE, *Speech to the Electors of Bristol* (1774) (trad. ital.), in D. FISICHELLA (a cura di), *La rappresentanza politica*, Milano, Giuffrè, 1983.

Ancora alla fine del regno di Elisabetta rimaneva largo l'accordo sulla ricostruzione dell'assetto costituzionale che aveva trovato a suo tempo nell'opera di Bracton la più lucida illustrazione(9). Il monarca era sottoposto alla legge, ma nelle «materie di stato» o in quelle concernenti la «trasformazione del regime», godeva di una «prerogativa imperiale», che era, e doveva essere, assoluta(10). Valeva cioè la concezione medievale del potere e, in particolare, la distinzione tra *gubernaculum* e *iurisdictio*(11). Nello spazio del *gubernaculum*, solo il re governava il reame. Nessuno poteva mettere in discussione un atto regale. E la competenza di gran lunga più significativa che spettava al monarca era quella relativa al mantenimento della pace mediante la protezione. Si trattava naturalmente di un potere eccezionale, affidato alla discrezione e alla saggezza del sovrano e che non poteva essere esercitato sulla base di una legge. Nell'ambito della *iurisdictio*, invece, il potere discrezionale del re incontrava un limite invalicabile nella legge. Era un potere perciò limitato, sicché, nel pronunciare i suoi giudizi, il sovrano era chiamato a giudicare non la legge, bensì secondo la legge(12).

---

(9) In questi anni cominciano tuttavia a diffondersi le nuove teorie sulla monarchia di diritto divino, in particolare con la diffusione delle opere di Giacomo I, che più avanti avranno notevole successo tra i sostenitori del re. Cfr. *The Political Works of James with an Introduction by Charles McIlwain*, New York, Russel & Russel, 1965.

(10) Cfr. C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, Venezia, Neri Pozza Editore, 1956, p. 122. Una ricostruzione diversa vede nell'Inghilterra affermarsi una forma di governo misto dove il monarca non può agire senza il consenso del Parlamento e il Parlamento non può agire senza il consenso del popolo rappresentato in Parlamento: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 2.

(11) In proposito Fioravanti mette in guardia dal ricercare nel Medioevo i segnali di una strutturazione del potere pubblico in senso liberal costituzionale: cfr. M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 84.

(12) Sul tema si veda anche: N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, Torino, Utet, 1976, pp. 16 s. La duplice natura del potere del re si ritroverà più tardi, stando a McIlwain, nelle parole del giudice inglese John Fortescue, il quale descrivendo, alla fine del Medioevo, nella sua opera *Governance of England*, il sistema inglese utilizza la frase *regimen politicum et regale*: dove l'aggettivo *politicum* si riferirebbe alla *iurisdictio* e l'aggettivo *regale* al *gubernaculum*. L'aggettivo *politicum*, infatti, andrebbe inteso, secondo McIlwain, nel senso di 'costituzionale', e non nel senso di 'repubblicano' come altri studiosi hanno ritenuto: cfr C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 97.

Da questa prospettiva è agevole riconoscere i caratteri distintivi dell'assetto costituzionale, tracciando, sulla scorta della nota ricostruzione di Ullmann, una netta linea di separazione tra sfera teocratica e sfera feudale della regalità[13], che trovava fondamento nella natura del re quale «essere anfibio»[14], chiamato a svolgere a un tempo due distinte funzioni. Nella sfera teocratica, la *voluntas* del monarca aveva una forza normativa autonoma e i sudditi erano legati ad essa da un vincolo d'obbedienza. Nella sfera feudale, al contrario, non era la semplice *voluntas* a costituire la forza dell'atto regale, ma il Consiglio dei vassalli, cui il re era vincolato da un rapporto contrattuale, risultato dell'infeudamento e basato sulla *fides*[15] Un simile contratto comportava necessariamente una cooperazione reciproca tra le parti ed era quindi possibile ammettere, seppur solo al suo interno, una resistenza da parte dei baroni e l'esistenza di un diritto cui anche il re fosse soggetto. Mentre pertanto nell'ambito della regalità teocratica il monarca era libero in quanto vicario di Dio, nell'ambito della regalità feudale egli finiva per essere vincolato dal diritto, perché ne era parte, e il diritto non poteva essere da lui unilateralmente modificato[16]. Se uno sviluppo costituzionale pacifico appariva da un lato impossibile, dall'altro esso era pienamente configurabile[17].

---

[13] Cfr. W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 1972. ID., *Individuo e società nel Medioevo*, cit.

[14] *Ibidem*, p. 193.

[15] Ullmann distingue chiaramente in proposito tra legge regia e legge del popolo. La prima trae il suo carattere vincolante dalla volontà del sovrano, la seconda dalla volontà del popolo. Cfr. *Ibidem*, pp. 156 s.

[16] E. Cortese, occupatosi dello studio del rapporto tra legge e governo nel Medioevo, così concludeva il suo scritto: «Legalità e assolutismo come componenti simultanee della dignità regia», in E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 363. Cfr. anche ID., *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1966, e ID., *Il diritto nella storia medievale*, vol. II (*Il Basso Medioevo*), Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995.

[17] La ricostruzione di McIlwain della distinzione tra *gubernaculum* e *Iurisdictio* è stata oggetto di critiche da parte di numerosi autori, tra i quali meritano di essere ricordati Fritz Heinrich Schulz e Brian Tierney. In particolare quest'ultimo ha sottolineato il fatto che il re era sempre soggetto alla legge per volontaria adesione e non per effetto di un mec-

Vi è tuttavia un punto su cui è necessario insistere, perché foriero di significative implicazioni. Se la ricostruzione di Ullmann può valere in via generale per tutti i paesi, in Inghilterra sin dal Medioevo si era invece venuto formando tra le due sfere un equilibrio nettamente incentrato sulla regalità feudale. I baroni avevano posto vincoli così efficaci al re teocratico da farlo quasi scomparire, mentre la funzione feudale del re era divenuta predominante, sì da consentire lo sviluppo della *common law*([18]). Mentre a partire dal XIII secolo si cominciava a parlare di *communitas regni*, che altro non era che l'astrazione costituzionale del «corpo» dei baroni, il vincolo giuridico che legava al re tale *communitas* trovava espressione nell'immagine astratta della «corona», la quale in tal modo non solo acquisiva una significativa valenza costituzionale, ma anche, in quanto entità astratta, al contrario della persona del monarca, non poteva morire([19]).

La corona incarnava tutti i diritti, le pretese e le proprietà pubbliche contenute nell'unione tra re e comunità e comportava che nulla potesse fare il monarca senza consultare i baroni. La promulgazione delle leggi poteva avvenire unicamente col «consiglio» dei grandi del regno, che non va pur tuttavia confuso col «consenso» richiesto dalle costituzioni moderne, in quanto tale consiglio com-

---

canismo costituzionale: cfr. F. SHULTZ, *Bracton on Kingship*, in *English Historical Review*, 1945, n. 60, pp. 136 ss., (rist. in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 21 ss.); B. TIERNEY, *Bracton on Government*, in C. DOLCINI (a cura di), *Il pensiero politico del Basso Medioevo*, Bologna, Patron, 1983, pp. 239 ss.

([18]) Scrive in proposito Ullmann: «La sostanza della *Magna Carta* era un patto concluso tra i re e i baroni, rafforzato dal giuramento del re. Era un patto che poteva concepirsi soltanto nell'ambito feudale: anche prescindendo dal suo tenore spiccatamente feudale, il fatto che la *Magna Carta* sia un patto conferma in realtà che era stato il re nella sua funzione feudale a concluderlo, poiché il re nella sua funzione teocratica, ben lungi dal concludere un patto con un gruppo o con la comunità a lui affidata, stava al di fuori e al di sopra di questo medesimo gruppo o comunità: egli non ne era parte [...] Definire la *Magna Carta* stessa come la *common law* non sarebbe del tutto sbagliato, poiché essa presentava nella sua sostanza l'elemento 'comune, in quanto cioè le sue norme erano il risultato di un consenso comune, ossia mutuo»: Cfr. W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, cit., p. 221.

([19]) W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, cit., p. 235.

portava la conoscenza piuttosto che l'autorità(20). Benché di un consenso vero e proprio si possa parlare soltanto più tardi, lentamente si veniva comunque spianando in tal modo la strada alla moderna concezione ascendente del potere, poiché su questi presupposti poteva agevolmente innestarsi il principio del potere popolare. Lo stesso Bracton aveva aperto uno spiraglio in tal senso laddove, nella sua interpretazione della *lex regia*, accostava i baroni al *populus* di Roma(21).

A dispetto di questi sviluppi, la *common law* non si era invero spinta sino a negare la natura teocratica del potere monarchico. Al di fuori dello spazio della produzione del diritto, erano riconosciute al re talune prerogative e ne venivano tracciati i confini. Se da un lato tutto ciò che la comunità del regno faceva e possedeva, lo faceva e possedeva in virtù della grazia del re, dal lato opposto tutto ciò che il re legittimamente faceva e possedeva, lo faceva e possedeva in virtù di una prerogativa, trovandosi in tal modo ad agire entro una sfera sottratta alla competenza dalla *common law*(22).

Benché la crisi costituzionale sia esplosa apertamente solo più tardi, è nel corso del XVI secolo che l'equilibrio tradizionale comincia a mostrare i primi segni di cedimento e che la tensione tra le due componenti della regalità inizia a farsi sentire(23). Per la prima volta si tentò di affermare la necessità di un'obbedienza incondizionata al monarca, e tale tentativo fu alimentato dalle nuove pretese del sovrano che aspirava a comprimere la *iurisdictio* a beneficio del *gubernaculum*. Nella sfera costituzionale la *iurisdictio* resistette ai

---

(20) Si veda sul punto C.H. McIlwain, *Il pensiero politico dai Greci al tardo Medioevo*, Venezia, Neri Pozza, 1959, p. 243.

(21) Cfr. C.H. McIlwain, *Gli «stati» medioevali*, in G. D'Agostino (a cura di), *Le istituzioni parlamentari nell'ancien régime*, Napoli, Guida, 1980. McIlwain mette in evidenza come a partire dal XIII secolo i baroni cominciassero ad agire come unità collettiva e come unico «stato» del reame e ricostruisce il percorso attraverso cui nuovi elementi si aggiunsero all'antica Curia, dando vita a nuovi «stati» di cavalieri, borghesi, clero cattedralizio e parrocchiale.

(22) Cfr. W. Ullmann, *Principi di governo e politica nel Medioevo*, cit., p. 243.

(23) Cfr. C.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 104.

primi assalti del *gubernaculum* e ciò avvenne, oltre che per la solidità del diritto consuetudinario inglese quale si era venuto formando nei secoli, anche in conseguenza alle discordie religiose tra i sudditi del re. Da un canto il diritto consuetudinario si mantenne vitale, malgrado il diritto romano si stesse diffondendo anche in Inghilterra con la carica dispotica di cui era portatrice la massima *Quod principi placuit legis habet vigorem*. D'altro canto le discordie religiose impedirono il formarsi di un'opinione unanime sul significato di questa massima. L'effetto dello scisma anglicano, e dell'aspra contrapposizione tra anglicani e calvinisti, fu anzi una nuova diffusione delle vecchie teorie concernenti la tirannide, che incrinarono notevolmente il principio dell'obbedienza tradizionalmente dovuta al sovrano(24).

Come testimonia la vicenda dello «Statuto dei Proclami»(25), la monarchia tentò di acquisire più ampi poteri percorrendo i canali legali consolidatisi nella tradizione, ovvero con il consenso del Parlamento. Ciò fu possibile perché il Parlamento, malgrado il potenziale eversivo racchiuso nelle sue competenze, restava sostanzialmente docile nei confronti del potere monarchico, il quale a sua volta, non disponeva di un'autonomia economica tale da poter fare a meno di ricorrere a esso. Tale docilità finì per salvare e rafforzare la Costituzione inglese in quanto i sovrani si mostrarono ben disposti a riconoscere il primato del «re in Parlamento», beneficiando in tal modo della piena legittimazione dei propri atti(26) e costituendo quella *corporation sole* – esclusiva del caso inglese – per la quale il monarca non era in alcun modo disgiungibile dal corpo politico rappresentato dal Parlamento. La conseguenza fu che i Tudor fini-

---

(24) Sul diritto di resistenza, v. Q. SKINNER, *Le origini del pensiero politico moderno*, vol. II, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 280 ss.

(25) Nel tentativo di ottenere più ampi poteri, Enrico VIII si rivolse al Parlamento richiedendo maggiore autonomia in materia di proclami. Ciò che alla fine ottenne fu lo Statuto dei proclami del 1539: cfr. J. HURSTFIELD, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?*, cit., p. 44.

(26) J. HURSTFIELD, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?*, cit., p. 52.

rono per percepire sempre più il Parlamento come un vincolo ineludibile, con cui necessariamente alla lunga avrebbero dovuto fare i conti.

Restava piuttosto ambiguo in compenso il ruolo del Parlamento. Indubbiamente esso legittimava la volontà del monarca, ma quest'ultimo non si trovava in una vera e propria condizione di dipendenza nei suoi confronti. Non a caso Enrico VII, primo sovrano della dinastia Tudor, aveva affermato che egli era re di diritto prima che il Parlamento si riunisse, dopo la sua incoronazione, e riconoscesse il suo titolo alla successione, al termine della guerra delle Due rose. D'altro canto, il Parlamento esercitava sul sovrano un qualche condizionamento. Un corpo di persone chiamate a discutere la capacità normativa del re non poteva astenersi da eventuali critiche nei suoi confronti, ed egli poteva affermare il suo primato solo a condizione di piegarne la volontà.

Ma se un confronto tra re e Parlamento è in qualche modo riconoscibile già da tempo, prima dell'ascesa degli Stuart al potere esso non poteva comunque assumere i caratteri del conflitto aperto anche perché il Parlamento non si configurava ancora come organo stabile di governo. Le istituzioni riconosciute erano il re, i suoi consiglieri privati, i giudici e gli altri funzionari. Il Parlamento veniva convocato saltuariamente – solo undici volte durante il regno quarantennale di Elisabetta – e per sessioni che non si protraevano oltre qualche settimana([27]). Nessuno metteva in dubbio il carattere eccezionale della sua azione. E benché difendessero strenuamente la sfera della *iurisdictio* contro ogni tentativo di invasione, gli stessi membri del Parlamento riconoscevano pienamente il carattere assoluto del potere del sovrano([28]).

([27]) Cfr. C.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 119.

([28]) Come dimostra la vicenda dello Statuto dei Proclami alla richiesta (*bill*) di più ampi poteri in materia di proclami da parte del re non corrispose uno *statute* altrettanto compiacente. Esso non riconosceva ai proclami del re la forza di legge, se non in una sfera limitata, e gli impediva di emanare proclami in conflitto con il diritto consuetudinario: cfr. J. Hurstfield, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?*, cit., p. 44 ss.

In questo assetto costituzionale mancava tuttavia una sanzione nei confronti del monarca qualora avesse calpestato i diritti dei sudditi([29]). Essa sarà introdotta solo con i processi di concentrazione del potere e lo sviluppo di un'idea di rappresentanza «nazionale». Intanto, se era indubbio che il governo nel Medioevo fosse limitato, ad esso mancava ancora uno dei suoi connotati moderni, ovvero il «controllo». Sarà proprio intorno a questo tema che ruoteranno le successive lotte costituzionali nel tentativo di affermare, o negare, sempre sulla base di precedenti medioevali, un diritto di «controllo» sul governo da parte del Parlamento([30]).

Risulta chiaro che alla fine del XVI secolo la monarchia non era riuscita a erodere la sfera della *iurisdictio*. Nel tentativo di guadagnare uno spazio di potere più ampio, non potendo alterare con la forza le solide basi dell'equilibrio di potere tradizionale, essa aveva dovuto percorrere i canali legali, nella consapevolezza o, forse meglio, nella speranza che il Parlamento avrebbe mantenuto la consueta deferenza.

3. *Il conflitto costituzionale nel Seicento*. – Fu all'inizio del Seicento che, intorno alla questione dell'autorità ultima dello Stato, il conflitto costituzionale tra re e Parlamento, tra *iurisdictio* e *gubernaculum*, tra assolutisti e costituzionalisti, emerse apertamente([31]). Da un lato vi erano i sostenitori del re, i quali, in seguito a un notevole ampliamento delle funzioni di governo, affermavano in modo sempre più deciso la teoria della prerogativa assoluta, anche allo

---

([29]) Sulle posizioni di giuristi medievali riguardo al potere politico v. C. DOLCINI, *I giuristi medievali tra assolutismo e costituzionalismo*, in ID. (a cura di), *Il pensiero politico: idee, teorie, dottrine*, vol. I, Torino, Utet, 1999, p. 121.

([30]) Cfr. C.H. MCILWAIN, *Il pensiero politico dai Greci al tardo Medioevo*, cit., p. 442.

([31]) Non bisogna peraltro dimenticare che fu proprio in questo periodo che il pensiero politico inglese iniziò a manifestare un orientamento verso la monarchia assoluta di tipo continentale. Ciò in parte fu dovuto alla diffusione in Inghilterra di idee politiche che provengono dalla Francia e in specie alla diffusione del concetto di sovranità tratto dall'opera di Jean Bodin: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 121 ss.

scopo di legittimare interventi nell'ambito della sfera della proprietà, se del caso senza il consenso della Camera bassa([32]). Dal lato opposto vi era la Camera bassa, la quale, nata come «corte» per la determinazione del diritto privato, era venuta progressivamente assumendo i connotati di assemblea rappresentativa del «paese», in nome e nell'interesse del quale agiva contro un «capo», le cui pretese venivano considerate sempre più in contrasto con le libertà tradizionali degli inglesi([33]).

Profondi ripensamenti stavano avvenendo nell'ambito della dottrina costituzionale tradizionale, quantunque sia i sostenitori del re, sia quelli del Parlamento ricercassero una legittimazione nel passato, dal quale affermavano di avere ereditato i loro diritti([34]). Se il Parlamento, in particolare, si andava ergendo a portavoce e rappresentante degli interessi del «paese», lo faceva infatti appellandosi alla consuetudine come titolo del diritto dei sudditi alla libertà e alla proprietà. Attraverso il richiamo a un passato immaginato iniziava in ogni caso a delinearsi la rappresentazione di un popolo dotato di una propria volontà e titolare di un proprio potere, di cui il Parlamento era il rappresentante([35]).

Al conflitto tra *iurisdictio* e *gubernaculum* non mancarono i pretesti. A cominciare dalle questioni religiose([36]). In linea con le posizioni espresse dai Puritani([37]), il Parlamento era favorevole a ri-

---

([32]) Cfr. G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., p. 104.

([33]) Cfr. C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 126.

([34]) «Le libertà del popolo erano per quegli uomini del Parlamento un'eredità garantita dalla legge consuetudinaria proprio come il diritto alla sua autorità indipendente da tale legge era per Giacomo ereditario»: C.H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 124.

([35]) Temi centrali su cui si concentrò il dibattito furono il diritto di successione, il diritto di proprietà inteso in senso ampio come la totalità dei diritti dei sudditi e il diritto di tassazione: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 160 ss.

([36]) Cfr. G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., pp. 87 ss.

([37]) Sulle posizioni dei puritani in materia religiosa e politica, v. M. WALZER, *La rivoluzione dei santi. Il puritanesimo alle origini del radicalismo politico*, Torino, Claudiana, 1996; U. BONANATE, *I puritani. I soldati della Bibbia*, Torino, Einaudi, 1975.

forme che accentuassero il carattere protestante della Chiesa inglese. Di contro, d'accordo con i vescovi, Giacomo I si opponeva ad un allontanamento dalla liturgia e dai dogmi della Chiesa cattolica scarsamente rielaborati nel contesto anglicano([38]), sostenendo un ulteriore rafforzamento dell'autorità vescovile. Proprio allo scopo di far valere la sua politica, il re, in quanto suprema autorità religiosa, avanzò la pretesa di promulgare – col consenso della rappresentanza ecclesiastica, ma senza intervento del Parlamento – leggi in materia religiosa, suscitando una decisa opposizione parlamentare. L'assetto costituzionale gli dava d'altro canto ragione. Secondo la teoria ufficiale, la supremazia del sovrano sulla Chiesa inglese derivava direttamente da Dio senza la mediazione di leggi parlamentari([39]). Quindi il suo potere in materia di liturgia e dogmi era sostanzialmente illimitato([40]).

Non meno significativo fu il problema relativo al diritto della Corona di imporre dazi sulle merci importate, che venne confermato con il *Bate's Case*, deciso nel 1606([41]). A parte il problema della legittimità o meno di questo diritto regio, il caso riveste importanza per la motivazione fornita dal giudice Fleming, che, pur negando il diritto del re di imporre nuovi dazi sui porti allo scopo di ottenere un'entrata regolare, riconobbe tuttavia che il potere del sovrano era doppio, ordinario e assoluto, e che nell'ambito del po-

---

([38]) Sul rapporto di Giacomo I con i cattolici, v. A. FRASER, *La congiura delle polveri. Attentato al re, in nome di Dio nell'Inghilterra del Seicento*, Milano, Mondadori, 1999.

([39]) Al contrario di quanto affermava il monarcomaco Buchanan nella sua opera *De Iure Regni apud Scotos* cfr. B. BOURDIN, *La gènese théologico-politique de l'État moferne*, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, pp. 72 ss.

([40]) In realtà a supremazia in materia ecclesiastica non era assoluta. Come risulta dall'art. XXXVII dei Trentanove articoli del 1563 il sovrano possiede sì la potestà suprema anche sulla Chiesa, ma «non può né pronunciare sermoni né celebrare messe, e di conseguenza Scritture e Sacramenti restano in mano a coloro i quali godevano del monopolio professionale dell'interpretazione biblica e di tutto quello che aveva qualche relazione con Dio, cioè il clero» Cfr. G. SACERDOTI, *Sacrificio e sovranità. Teologia e politica nell'Europa di Shakespeare e Bruno*, Torino, Einaudi, 2002, pp. 51 s.

([41]) Bate, membro della *Levant Company*, si era rifiutato di pagare il dazio di importazione sulle sue merci affermando che quei dazi erano stati imposti senza il consenso del Parlamento.

tere assoluto egli poteva fare, al di fuori della *Common Law*, tutto ciò che riteneva necessario per la *salus populi*(42). Sulla base di questa pronuncia in sostanza Giacomo I si garantiva la possibilità di imporre dazi senza che fosse necessario l'intervento del Parlamento e solo sulla base dell'appello all'interesse del popolo(43).

Si consideri ancora la questione della naturalizzazione dei sudditi scozzesi del re. In un processo del 1608 (*Calvin's Case*) si era riconosciuto che tutti i sudditi di Giacomo I, in entrambi i regni, nati dopo l'acquisizione della corona, godessero dei diritti di sudditi naturalizzati. Tale conclusione si fondava sul fatto che esisteva un solo dovere di fedeltà dei sudditi, fossero essi scozzesi o inglesi, anteriore alla legge e al diritto. Non solo ciò era in evidente contrasto con l'opinione della Camera bassa, che riteneva che la naturalizzazione dovesse avvenire per il tramite di una legge parlamentare, ma l'aver sottolineato il carattere naturale ed extragiuridico dell'autorità del sovrano nei confronti dei sudditi poteva condurre a un indebolimento dei diritti di questi ultimi.

Conseguenza inevitabile della tendenza tanto del Parlamento quanto del sovrano di far riferimento al diritto per far valere i pro-

---

(42) Cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., p. 180. «Al re è affidato il governo del regno e del suo popolo – conclude Fleming – e Bracton dice che per assolvere tale ufficio Dio gli ha dato potere, l'atto di governare e il potere di governare». È la nota distinzione tra *gubernaculum* e *iurisdictio*. «Il potere del re è doppio, ordinario e assoluto, e ognuno di essi ha proprie leggi e propri fini. Oggetto del potere ordinario è l'interesse dei singoli, l'esecuzione della giustizia civile, la determinazione del *meum*: lo si esercita per equità e giustizia nelle corti ordinarie, i romanisti lo chiamano *ius privatum* e noi *common law*. Si tratta di leggi che non si possono cambiare senza il Parlamento, e sebbene possa mutarsene o interrompersene forma e procedura, nella sostanza non le si può cambiare mai. Il potere assoluto del re non è quello che si rivolge a interesse di privati», come è avvenuto nel caso di concessioni di patenti di monopolio, «ma solo quello che tocca l'interesse generale del popolo, ed è *salus populi*. Ora poiché il popolo è il corpo e il re è il capo, e questo potere è soggetto solo alla *vis directiva* della *common law*, ed è propriamente denominato politica e governo: poiché varia la costituzione del corpo, varia pure questa legge assoluta secondo la saggezza del re». In G. GIARRIZZO, *Il pensiero inglese nell'età degli Stuarts e della Rivoluzione*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, vol. IV (*L'età moderna*), tomo I, Torino, Utet, 1980, p. 167.

(43) Dello stesso avviso Coke, quando lasciò il ministero di giudice e si avvicinò all'opposizione parlamentare, cambiò posizione. Nel *Second Institute* espresse un giudizio diverso sul caso Bate, condannando la decisione come contraria alla legge.

pri punti di vista fu il ruolo chiave assunto dai giudici quali interpreti autorizzati del diritto stesso([44]). Sotto la guida di Edward Coke una parte di essi si schierò contro talune pretese monarchiche affermando che il re non aveva altra prerogativa se non quella concessagli dal diritto del paese. Secondo Coke il re d'Inghilterra poteva decidere le controversie giuridiche solo servendosi dei suoi giudici e nel rispetto delle consuetudini del paese. La giurisdizione perciò doveva essere indipendente dal re e questi doveva collocarsi al di sotto non solo di Dio, ma anche delle leggi([45]).

Eppure, quantunque fossero i giuristi stessi a sviluppare la tesi che l'autorità del re era soggetta alla legge e al consenso del Parlamento, liberarsi della deferenza verso la supremazia regia fu per essi impresa non facile. Pur condizionando l'autorità monarchica con l'obbligo di ascoltare il «consiglio» dei grandi del regno([46]), i *common lawyers* restavano i depositari di una tradizione che collocava tale autorità al di sopra di tutto. Di contro, il re affermava la sua competenza a produrre diritto in prima persona e a interpretare in caso d'incertezza ogni questione giuridica, nella sua qualità di giudice supremo istituito da Dio e fonte di ogni potere giurisdizionale([47]). Se, secondo l'immagine di Coke, i giudici erano leoni che dovevano salvaguardare i diritti dei cittadini contro il re, secondo

---

([44]) Cfr. G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., p. 90. Sulla centralità della legge nei dibattiti costituzionali del Seicento si veda L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 191 ss.

([45]) «Un orientamento 'anti-assolutistico' è per Coke iscritto nella struttura stessa del sistema giuridico inglese: il carattere consuetudinario della *common law*, la sua 'durata' immemorabile, il suo necessario legame con un corpo di giuristi-giudici che ne esplicitano e sviluppano la razionalità sono per Coke la dimostrazione 'oggettiva' del ruolo costituzionale del Parlamento e delle indebite pretese della Corona», in P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I (*Dalla civiltà comunale al settecento*), Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 191.

([46]) Cfr. R. BENDIX, *Re o popolo* (trad. ital.), Milano, Feltrinelli, 1980, p. 266.

([47]) L'idea di Giacomo I secondo la quale i re si colloca al di sopra della legge era sconosciuta al pensiero inglese del sedicesimo secolo e rifletteva invece posizioni diffuse sul continente. I pensatori inglesi nonostante il notevole ampliarsi del potere del sovrano restarono legati a una visione tradizionale del potere sino alla prima metà del diciassettesimo secolo.

Francis Bacon i giudici erano sì leoni, ma leoni sotto il trono, che non potevano in nessun modo opporsi alla prerogativa del sovrano[48].

Non bisogna comunque dimenticare che la difesa da parte di Coke dell'indipendenza della giurisdizione e della supremazia della legge comune contro il re era determinata non solo da istanze costituzionali, ma anche dall'interesse a impedire la riduzione delle entrate delle Corti di diritto comune[49]. D'altro canto, i sostenitori di Giacomo I – quali Robert Cecil Salisbury, Francis Bacon, Thomas Ellesmere – non erano certo a favore di un governo dispotico, ma piuttosto confidavano in un potere forte e autorevole della corona che consentisse il perseguimento degli interessi della collettività. Lungi dall'auspicare un assolutismo monarchico che governasse senza il Parlamento, essi credevano piuttosto in un incontro armonico di tutte le forze del corpo politico all'interno del Parlamento[50].

Iniziato sotto Giacomo I, il conflitto costituzionale proseguì durante il regno di Carlo I. Entrambi i contendenti cercarono di sviluppare una teoria della sovranità chiamata a legittimare gli interventi necessari al funzionamento del governo da parte del re o del Parlamento in quanto interpreti del bene comune e titolari del po-

---

(48) Cfr. N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, cit., p. 62.

(49) In proposito non si deve dimenticare che Coke nelle vesti di *Chief Justice* della *Court of King's Bench* rivendicò il potere esclusivo dei magistrati nell'interpretazione della legge e nella difesa della *common law*. Tale posizione radicale fu da lui successivamente abbandonata anche per il rifiuto tanto della corona che del Parlamento di riconoscere nella loro disputa costituzionale un potere così ampio alle corti. Coke arrivò a sostenere la centralità del Parlamento nell'attività di preservazione delle antiche leggi: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 211 ss.

(50) In definitiva «a parte singole eccezioni, non si rivendicava in tal modo la sovranità del re nel senso di Bodin, ma semplicemente partendo dalle premesse implicite del tempo dei Tudor si attribuiva al re, in quanto titolare del potere d'emergenza e custode dello Stato nei casi d'eccezione, un diritto d'intervento in ultima istanza nell'ambito della proprietà» Cfr. G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., pp. 93 s. D'Avack vede affermarsi tra alcuni giudici all'inizio del Seicento l'idea di un potere pieno del re, al di fuori della legge comune, di fare tutto ciò che ritenesse necessario per il bene comune: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 183 s.

tere di emergenza. Nella sentenza sul *Darnel's Case* o *Five Knights Case* (1627) venne sanzionato il potere illimitato del re di arrestare persone senza doverne dare ragione. In tal modo Carlo I si vedeva esplicitamente riconosciuta la possibilità di piegare l'opposizione, anche quando il suo comportamento non era manifestamente illegale, e di vanificare i diritti dei sudditi, che risultavano in sostanza privi di reale tutela giuridica. Nello *Shipmoney Case* (1637) si riconobbe al re il potere discrezionale di imporre, senza che fosse necessario l'intervento del Parlamento, il pagamento di una tassa a beneficio della marina in caso di pericolo per il regno(51). In questa occasione gli attacchi parlamentari alla prerogativa regia, muovendo dalla distinzione tra il «re in Parlamento» e il «re fuori del Parlamento», si concentrarono sulla necessità del consenso parlamentare nella tassazione in ragione dell'incidenza che quest'ultima aveva sul diritto di proprietà dei sudditi(52).

Di fronte a queste prese di posizione dei giudici, ma anche allo sviluppo dell'assolutismo sul continente, la *Petition of Right*(53) del 1628 fu lo strumento con cui il Parlamento cercò di ristabilire il tradizionale equilibrio tra *gubernaculum* e *iurisdictio*, riaffermando la dipendenza del monarca dal diritto comune e ribadendo i diritti dei sudditi contro il suo potere illimitato(54). L'atteggiamento parla-

(51) Cfr. G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., p. 95.

(52) Cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 186 s.

(53) «*The Petition exhibited to His Majesty by the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in this present Parliament assembled, concerning divers Rights and liberties of the Subjects, with the King's Majesty's Royal Answer thereunto in full Parliament*»: cfr. «The Petition of Right», 7 giugno 1628, in S.R. GARDINER, *Constitutional Documents of the Puritan Revolution*, London, Oxford University Press, 1889, p. 66.

(54) Resta, comunque, il fatto, che: «la vecchia dicotomia di giurisdizione e governo veniva ora mostrando in modo impressionante la sua essenziale debolezza, la mancanza della sanzione per la protezione della sfera del diritto dall'invasione del potere del governo. Ad un attento lettore dei grandi casi costituzionali del periodo degli Stuart, nulla appare altrettanto evidente quanto l'imbarazzo dei grandi difensori delle libertà individuali come Selden e Hakewill. Poiché questi uomini non si proclamavano essi stessi dei rivoluzionari (cosa che nessuno pensava o osava fare prima del Lungo Parlamento), non potevano far altro che collegarsi a certi precedenti; e tali precedenti erano veramente inadeguati a proteggere i diritti che riconoscevano. Era necessaria una punizione per l'infrazione dei diritti e

mentare non era però esclusivamente difensivo contro gli attacchi del re. Già durante il regno di Giacomo I, i privilegi del Parlamento si erano notevolmente ampliati rispetto al passato. Nel 1621, in una famosa *Protestation*, i Comuni si spinsero fino a rivendicare il diritto di parola in materia di politica estera, ecclesiastica e di difesa, compiendo una rivoluzionaria irruzione nella sfera del governo riservata al monarca. Appellandosi, come di consueto, a fonti del passato, venne inoltre riesumato un istituto ormai caduto in disuso come l'*Impeachment*, nel quale la Camera bassa fungeva da accusatore e quella alta da tribunale. In questo modo, se sotto il profilo pratico il Parlamento si dotava di uno strumento per distruggere i suoi avversari politici, sotto il profilo teorico compiva un passo ancor più importante. L'alto tradimento non era più soltanto un delitto contro il re, ma contro l'intera collettività, e poteva essere paradossalmente commesso anche da chi si limitasse a eseguire i comandi del re([55]).

Fino a quel momento, in quanto capo del corpo politico, al monarca era spettata una posizione centrale nei Comuni, per la quale egli fungeva da rappresentante di tale corpo nella sua interezza e da interprete del *bonum commune* contro gli interessi particolari dei membri del Parlamento. Da allora i membri del Parlamento smisero di considerarsi semplici interpreti degli interessi immediati dei loro collegi di elezione e cominciarono a ritenersi i rappresentanti del popolo nel suo insieme e quindi, a loro volta, i reali interpreti del bene comune. Già sotto i Tudor, del resto, era cessata la consuetudine che i collegi di elezione remunerassero i membri del Parlamento, tra i quali fra l'altro la maggiore durata delle sessioni favorì il sorgere di un saldo spirito di corpo. Durante il regno di Giacomo I, la Camera bassa conquistò alfine il diritto di decidere sulla validità dell'elezione dei suoi membri (*Bucks's Elecion*, 1604) e

---

non ve n'era alcuna»: cfr. C.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., pp. 128 s.

([55]) C.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., p. 100.

consolidò il suo ruolo di Corte suprema competente in via esclusiva a giudicare i suoi membri (*Shirley's Case*, 1605). Ecco perché a partire da questo periodo il modo in cui i membri del Parlamento concepirono il proprio ruolo non fu più lo stesso([56]).

Prima della guerra civile l'opposizione tra sovrano e Parlamento si concentrò quasi esclusivamente sulla corretta interpretazione della legge, sulla sua autorità e sui suoi limiti, mediante un continuo richiamo ai precedenti e ai documenti del passato per sostenere le rispettive posizioni. In compenso, negli argomenti sviluppati dai sostenitori del Parlamento iniziava a delinearsi un'idea di comunità nazionale connotata se non sotto il profilo etnico, sicuramente sotto quello storico-culturale. L'argomento di Coke era che il nucleo del diritto inglese esisteva da prima della conquista romana e che veri e propri parlamenti erano esistiti già prima della conquista normanna. La *Magna Charta* medesima era vista come prova di un diritto «nazionale» risalente all'epoca sassone([57]). In questa prospettiva costante era il riferimento, nelle fonti dell'epoca, ad una *Fundamental Law*([58]), intesa come l'antico diritto che salvaguardava i diritti e le libertà di tutti gli inglesi([59]). L'insistenza nei dibattiti del Seicento sulla continuità del diritto e delle istituzioni costituzionali inglesi trovava altresì il suo corrispettivo nelle teorie dei realisti, secondo i quali, con la conquista normanna, gli antichi diritti degli inglesi erano decaduti e tutti i diritti di cui essi attualmente godevano erano una concessione regale.

([56]) Cfr. G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., p. 99.

([57]) G.A. RITTER, *Diritto divino e prerogativa*, cit., p. 96.

([58]) Sul problema della «*fundamental law*», v. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 201 ss.

([59]) «La forza d'urto dell'idea di una *Fundamental Law* si esprimeva perciò non contro il Parlamento – dal quale non ci si poteva attendere nessuna minaccia della posizione della Camera bassa e nessun mutamento dei fondamenti della Costituzione – bensì contro i tentativi di allargamento della prerogativa regia. Non sussiste perciò alcuna contraddizione logica fra la supremazia dell'antico diritto fondamentale e la sovranità del Parlamento, che poteva modificare questo diritto ma, secondo l'opinione del tempo, mai in modo sfavorevole ai sudditi».

Tale richiamo al passato, da parte vuoi dei sostenitori delle libertà inglesi vuoi dei realisti, riveste un rilievo particolare dal nostro punto di vista, ed è peraltro ricorrente anche in altri paesi, dove l'idea di nazione si svilupperà successivamente: si pensi a esempio alla Francia e al «mito gallico»(60). La costruzione di un passato immaginato, dove il popolo inglese era libero e gli uomini erano uguali, svolgeva un'importante funzione integrativa e concorreva a gettare le basi di un sentimento identitario diffuso e della rappresentazione di una comunità nazionale omogenea e consapevole, in contrasto con la società gerarchicamente strutturata del Medioevo(61).

4. *L'assolutismo inglese e le sue peculiarità: tra religione e propaganda.* – Ma anche muovendo da una prospettiva parzialmente diversa è possibile individuare taluni elementi che furono decisivi per l'emergere di un sentimento nazionale diffuso in ampi strati della popolazione inglese. Questa strada può essere percorsa prendendo le mosse dall'analisi dei meccanismi attraverso cui la monarchia riuscì a consolidare il proprio prestigio a partire dalla salita al trono di Enrico VIII e soprattutto sotto la regina Elisabetta. Essa, in particolare, rafforzò il suo ruolo legando il proprio destino a quello dell'intero paese e gettando in tal modo le premesse di un patriottismo direttamente focalizzato sulla figura del sovrano, che sul continente non trova alcun riscontro.

---

(60) Cfr. Dopo avere offerto la definizione classica della nazione di cittadini: «Che cosa è una nazione? Un corpo di associati che vivono col vincolo di una legge *comune* ed sono rappresentati dallo stesso legislativo», Sieyés afferma anche «Perché [il Terzo Stato] non potrebbe rimandare nelle foreste di Franconia tutte queste famiglie che accampano ancora l'assurda pretesa di discendere dalla razza dei conquistatori e di essere eredi del *diritto di conquista*? Allora, una volta epurata, la Nazione non sarà inconsolabile, credo, all'idea di essere composta esclusivamente dai discendenti dei Galli e dei Romani»: cfr. E.J. SIEYÈS, *Che cosa è il terzo stato?*, in G. TROISI SPAGNOLI (a cura di), *J. Sieyès, Opere e testimonianze politiche*, tomo I, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 212 e 214. Sul ruolo del discorso storico nei rituali di potere si veda: E. HOBSBAWM (a cura di), *L'invenzione della tradizione*, Torino, Einaudi, 1987; M. FOUCAULT, *Difendere la società*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, p. 53.

(61) Cfr. O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano, Vita e pensiero, 1970, pp. 81 ss.

Pertanto aiuta a intendere questo esito proprio il carattere peculiare che assunse l'assolutismo(62), o meglio la pretesa assolutistica, delle monarchie Tudor e Stuart, poiché di un compiuto sviluppo assolutistico in Inghilterra è dubbio che si possa parlare(63), così come per tanti aspetti è difficile assimilare la formazione dello Stato oltre Manica alle contemporanee esperienze europee(64). La collocazione insulare dell'Inghilterra, che la proteggeva dalle mire espansionistiche dei suoi vicini, rese superflua la presenza di alcuni elementi in genere ritenuti determinanti per la nascita delle monarchie assolutistiche continentali: dalla costituzione di un esercito permanente alla formazione di una macchina amministrativa ramificata ed efficace, in grado di assicurare adeguate entrate fiscali(65). A ciò

---

(62) Per una definizione dell'assolutismo, cfr. P. SCHIERA, *Assolutismo*, in N. BOBBIO – N. MATTEUCCI (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, Utet, 1976; ma cfr. anche A. NEGRI, *Assolutismo*, in ID. (a cura di), *Scienze politiche 1*, Milano, Feltrinelli, 1970: Negri riprende il punto di vista sviluppato in *Problemi di storia dello Stato moderno: Francia*, in *Riv. crit. storia. filos.*, 1967, vol. XXII, pp. 182 ss.

(63) Oltre J. HURSTFIELD, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?*, cit., sul tema dell'aspirazione assolutistica della monarchia inglese, v. L. STONE, *Le cause della rivoluzione inglese* (traduz. ital.), Torino, Einaudi, 1982.

(64) Per gli elementi di continuità, v., ad esempio, M. BLOCH, *I re taumaturghi* (trad. ital.), Milano, Einaudi, 1989, pp. 240 ss.

(65) Sul ruolo del «format militare» nello sviluppo dello Stato moderno, v. S.E. FINER, *La formazione dello stato e della nazione in Europa: la funzione del «militare»*, in C. TILLY (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale* (traduz. ital.), Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 79 ss. Ma il contributo classico è quello di O. HINTZE, *Politica di potenza e forma di governo* (trad. ital.), in S. PISTONE (a cura di), *Politica di potenza e imperialismo*, Milano, Angeli, 1973: «se [...] nella rivoluzione inglese il Parlamento risultò vittorioso sulla corona nello stesso periodo in cui nel continente le costituzioni per ceti persero la loro forza nei confronti del potere monarchico, la ragione è da ravvisarsi per la parte decisiva nel fatto che nel continente delle necessità politiche coercitive spingevano verso lo sviluppo del militarismo, dell'assolutismo e della burocrazia, mentre una simile costrizione era assente in Inghilterra e l'assolutismo con i suoi fenomeni collaterali, apparve non necessario per gli scopi di questo paese [...] Nel XVI secolo, principalmente nell'epoca della regina Elisabetta, i governanti inglesi erano diventati consapevoli dei vantaggi dell'isolamento insulare [...]. Essi avevano riconosciuto i compiti politici e le possibilità sconfinate che si presentavano nel dominio dei mari e del commercio, nella fondazione di colonie e di fattorie nelle regioni d'oltre mare recentemente scoperte. Per il perseguimento di questi scopi e la soluzione di questi problemi non occorreva in Inghilterra una grande forza militare di terra, bensì una grande flotta da guerra capace di tenere testa agli spagnoli, olandesi e francesi o di batterli; e una flotta che naviga nei mari non è per la sua stessa natura in grado di influenzare così profondamente la struttura di un organismo statale come può fare un grande esercito che risiede nel paese stesso» (pp. 150 s.). Cfr. anche O. HINTZE, *Imperiali-*

si accompagnò il fallimento dei molteplici e protratti tentativi inglesi d'intromettersi militarmente e dinasticamente nelle vicende del continente, che per la monarchia ebbe un costo più alto del previsto(66). Allo scopo di finanziare tali interventi il sovrano aveva dovuto fare ricorso non solo a prestiti forzati e alla svalutazione della moneta, ma aveva anche riversato sul mercato le proprietà terriere a suo tempo confiscate ai monasteri(67). Tornata la pace, il grosso di queste proprietà era ormai andato disperso, e si era perduta con esse una fondamentale opportunità per il re di rendersi indipendente dall'approvazione parlamentare per la riscossione di nuove imposte.

Non disponendo dei mezzi di cui si avvalevano i sovrani continentali, né avendo potuto o saputo procurarseli, la monarchia inglese fu indotta al tentativo di consolidare il proprio prestigio attraverso un mezzo particolare, che facendo ricorso a una parola moderna potremmo chiamare «propaganda». Quest'ultima svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo di una coscienza nazionale inglese, che portò ad associare tra loro identità nazionale e figura del sovrano. L'idea di nazione in senso moderno è ancora lontana, ma l'opera dei monarchi inglesi sicuramente offrì un contributo determinante alla sua maturazione.

È sotto Elisabetta che questa attività raggiunse il suo culmine(68). La regina puntò manifestamente, e fors'anche riuscì, a tra-

---

smo e politica mondiale (trad. ital.), in S. PISTONE (a cura di), *Politica di potenza e imperialismo*, cit., pp. 188 ss. Più di recente, Perry Anderson ha nuovamente osservato come: «la nuova monarchia inglese [agisse] all'interno di un limite di fondo, che la distingueva dalle istituzioni equivalenti esistenti all'estero: la mancanza di un solido apparato militare»: cfr. P. ANDERSON, *Lo stato assoluto* (trad. ital.), Milano, Mondadori, 1980, p. 113.

(66) Si tratta delle campagne del 1512-14, del 1522-25 e del 1543-46. Esse furono di dimensioni notevoli, ma mancarono di qualsiasi serio obiettivo strategico e perciò non condussero ad alcun risultato significativo: cfr. P. ANDERSON, *Lo stato assoluto*, cit., p. 115.

(67) La Riforma enriciana fu accompagnata dalla soppressione degli ordini monastici e dalla secolarizzazione delle loro proprietà (1536-1539). Cfr. G.M. TREVELYAN, *Storia d'Inghilterra* (trad. ital.), Milano, Garzanti, 1965, pp. 251 ss.

(68) Già prima, negli anni successivi alla Riforma, la propaganda tudoriana aveva prodotto un gran numero di libelli dove era accentuato il culto dell'autorità regia e predicata la dottrina della non resistenza: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 23 ss.

sformare l'obbedienza dei sudditi in affezione, arrivando com'è noto a dichiararsi, dopo aver a lungo procrastinato il suo matrimonio, unicamente sposa della sua «nazione»([69]). Ritratti, ballate, poesie e prose celebravano il ruolo unificante della regina, che aveva preservato in Inghilterra il culto anglicano dalle pretese papiste e garantito l'ordine interno. In talune ballate popolari, addirittura, il culto della «Regina vergine» fungeva da sostituto laico del culto per la Vergine Maria([70]).

Dal canto loro il Ministro della regina Lord Burghley e l'arcivescovo Parker erano concordi nel ritenere che il potere del sovrano su Chiesa e Stato doveva trovare una solida base anche sotto il profilo culturale. «Il potere di Elisabetta non doveva apparire, come appariva agli stranieri, la fragile autorità di una giovane donna insicura, l'ultima, debole discendente dell'usurpatrice dinastia Tudor: doveva apparire come la naturale, organica continuazione di una monarchia robusta, antica e incontestata. Del pari, la Chiesa elisabettiana non doveva apparire come un'innovazione capricciosa ed eretica, un effimero compromesso politico destinato a fallire sotto la pressione della lotta ideologica: doveva apparire come l'autentica e legittima continuazione di quella prima Chiesa cristiana impiantata in Inghilterra secoli prima che quel *parvenu* di un vescovo di Roma ne assumesse il controllo, corrompendo la sua purezza»([71]) Perciò entrambi furono convinti sostenitori degli studi di

---

([69]) Giacomo I, se da un lato continuò sulla strada della propaganda, come teorico politico insistette sul dovere di obbedienza dei sudditi attraverso l'elaborazione di una teoria di diritto divino, aderendo così a concezioni del potere che erano allora diffuse sul continente. Le sue idee trovarono espressione in un opera pubblicata nel 1598, *The Trew Lawe of Free Monarchies: Or the Reciprock and mutuall Duties Betwixt a Free King, and His Naturall Subjects*, e poi in seguito nel *Basilikon doron*. Cfr. B. BOURDIN, *La gènese théologico-politique de l'État moferne*, cit., p. 9. Sulla identificazione diritto divino-sovranità-assolutismo, v. J.N. FIGGIS, *The Divine Right of Kings*, Cambridge, Cambridge University Press, 1914. *Contra*, J.W. ALLEN, *English Political Tought 1603-1660*, London, 1938, pp. 97 ss.; F. OAKLEY, *Omnipotence, Convenant, & Order. An Excursion in the History of Ideas fram Abelard to Leibniz*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1984, pp. 115 ss.

([70]) Cfr. L. STONE, *Le cause della rivoluzione inglese*, cit., pp. 106 ss.

([71]) Cfr. TREVOR-ROPER, *Il Rinascimento*, Roma-Bari, Laterza, 1987, p. 97.

antichistica in Inghilterra. Così come alla stessa esigenza di ricercare una base impersonale al potere al fine di garantirne la continuità deve essere ricondotta l'elaborazione della teoria dei Due corpi del re([72]).

Un'esigenza simile era sentita anche al di là della Manica, in Francia. Qui furono i *politiques* a cercare un fondamento delle istituzioni che trascendesse le pretese dei Valois. Se però essi cercarono una giustificazione teoretica nella legge, gli inglesi fecero appello al metodo storico([73]). In questo contesto si deve collocare l'opera di William Camdem, *Britannia*, la quale cerca di ricostruire una organica continuità storica dalle origini al periodo Tudor.

Un'altra dottrina diffusa in Inghilterra, volta a rafforzare il potere del monarca, era quella che identificava il pontefice romano con l'Anticristo. Ovviamente essa aveva un chiaro valore propagandistico per i Tudor già prima della salita al trono di Elisabetta, ma ottenne rispettabilità teoretica e si legò alla monarchia in modo saldo solo attraverso l'opera di Martin Butero e John Foxe. Nella sua opera *De regno Christi* Butero sosteneva la supremazia reale e sosteneva il dovere del re di ridurre all'obbedienza di Cristo i sudditi. L'opera di Foxe, *Acts and Monuments*, «al quale fu data la più larga circolazione possibile come mezzo di propaganda del regime di Elisabetta, dipingeva gli inglesi in una continua e secolare battaglia contro Anticristo, specialmente a partire dall'epoca di Wyclif [...] Foxe rese consapevoli i suoi compatrioti di una lunga tradizione storica, che di per sé sembrava legittimare le loro opinioni, e li confermò nella loro convinzione che la corruzione del papato era di lunga durata»([74]).

Tale imponente apparato propagandistico servì così alla monarchia per esercitare una pesante pressione sul Parlamento, sui

---

([72]) E. KANTOROVICZ, *I due corpi del re*, cit., pp. 199 ss

([73]) *Ibidem*, p. 98.

([74]) C. HILL, *L'Anticristo nel Seicento inglese*, Milano, Il Saggiatore, 1990, pp. 18 s.

pulpiti, sulla stampa, in ogni modo sforzandosi di tacitare il dissenso(75). Con l'ausilio prezioso delle prime macchine tipografiche, numerosi scrittori (i nomi più noti sono quelli di Thomas Starkey, Richard Morrison, William Marshall) ebbero l'opportunità di redigere e diffondere un torrente di *pamphlets*, che giustificavano la condotta della regina e l'ordine costituito, mentre un ulteriore canale di trasmissione delle opinioni ufficiali furono le omelie pubblicate ad uso del clero(76).

Perfino l'impulso dato da Elisabetta alle esplorazioni, alle imprese coloniali e alla pirateria venne utilizzato per cementare il legame identificante tra popolo e monarchia(77). Francis Drake e John Hawkins furono esaltati come eroi «inglesi» in grado di promuovere le ambizioni dell'Inghilterra e della regina sul mare, mentre ov-

(75) Il potere in Inghilterra era nelle mani della Corona e di una élite sociale che da un lato era costretta ad obbedire e dall'altro era un mezzo per la propaganda a favore dell'ordine costituito: una propaganda: «pompata attraverso la stampa e il pulpito, attraverso i preamboli degli atti e attraverso i proclami declamati nelle piazze di mercato, attraverso le richieste ai giudici delle Alte Corti nella camera stellata e da parte dei giudici dell'Alta Corte alle Assise, attraverso tutto il fasto e il simbolismo dei viaggi reali»: cfr. J. HURSTFIELD, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?*, cit., p. 55. Non bisogna peraltro dimenticare che lo stesso movimento puritano, nato dagli esuli calvinisti, preferì rinunciare in questo periodo ai principi più radicali del presbiterianesimo e si uniformò a malincuore ai voleri del potere, concentrando i propri sforzi nella conquista del Parlamento allo scopo di sostenere la causa puritana attraverso un canale costituzionale: cfr. L. D'AVACK, *Costituzione e Rivoluzione*, cit., pp. 111 ss.

(76) Chiamato anche Libro dei martiri, *Acts and Monuments* di John Foxe rese un prezioso servigio al consolidamento della monarchia Tudor. Esso narrava le storie dei martiri inglesi che culminavano con quella di Elisabetta sovrana «perfetta» di una nazione eletta: cfr. R. BENDIX, *Re o popolo*, cit., pp. 254 s.

(77) Bendix sottolinea come la colonizzazione inglese «ebbe [...] un carattere *sui generis*, perché nell'America del Nord mancava una docile forza lavoro indigena da sfruttare: di conseguenza, tra i coloni inglesi non c'erano solo signori, ma anche lavoratori manuali. Per finanziare queste imprese coloniali era necessario ottenere diplomi reali e creare società anonime, per cui chi le promuoveva doveva innanzitutto procurarsi uomini, capitali ed aiuti governativi sufficienti a garantire buoni guadagni agli investitori e alla corona. La colonizzazione fu perciò un'impresa nazionale, non un affare in cui avevano da guadagnare solo il re e i suoi favoriti»: cfr. R. BENDIX, *Re o popolo*, cit., p. 252. Non bisogna peraltro dimenticare lo sviluppo dell'industria e del commercio che caratterizzò questo periodo. Christopher Hill ricorda come nel secolo che precedette la rivoluzione inglese vi fu un vero e proprio boom economico. L'Inghilterra smise di esportare materie prime e cominciò a commerciare prodotti finiti.: cfr. C. HILL, *La rivoluzione inglese*, in ID. (a cura di), *Saggi sulla rivoluzione inglese del 1640* (trad. ital.), Milano, Feltrinelli, 1971, p. 36.

viamente a rafforzare il vincolo tra quest'ultima e i propri sudditi concorse anche l'ostilità verso la Spagna, anch'essa identificata con l'Anticristo, nonché la sconfitta dell'*Armada* nel 1588[78].

Tra i fenomeni più originali, nell'ambito di quest'azione propagandistica, spicca l'impulso dato al teatro. Fortemente legato alla storia d'Inghilterra, il teatro elisabettiano costituì un importante veicolo di diffusione di una ideologia monarchica e nazionale, esprimendo appieno la tensione tra la tradizione e le nuove idee in gestazione. Da un lato vi si affermava la necessità di conservazione dell'ordine gerarchico del Medioevo, dall'altro lato, i personaggi che entravano in contatto con tale ordine non incarnavano più l'uomo del passato, bensì l'uomo del Rinascimento. Emblematica in tal senso è la figura del personaggio Faust quale descritta nell'omonima opera di Marlowe[79].

Attraverso il teatro l'idea di un'identità «nazionale» non solo si sviluppava tra le classi superiori, ma si diffondeva in strati più ampi della popolazione[80]. Con il XVI secolo la storia cessava di essere intesa come semplice cronaca e il passato cominciava a essere riconsiderato allo scopo di rafforzare la figura del sovrano, dando luogo a una ricca produzione storiografica rivolta a tale opera di legittimazione[81]. Con l'emergere del teatro pubblico poi, i cui autori attingevano ampiamente a queste opere, gli eventi della storia

---

(78) Cfr. C. HILL, *L'Anticristo nel Seicento inglese*, cit., pp. 19 s.

(79) Faust è l'uomo nuovo, pagano, amorale e positivo, assetato di conoscenza ma anche di possesso e di gioia, cioè di vita piena: l'eroe investito dello *Streben* epocale, della «follia» del Rinascimento. Eroe culturale, per qualche critico essenzialmente intellettuale, egli tenta di rovesciare il dominio della gerarchia medievale come gli eroi individualistici di Shakespeare nell'interpretazione brechtiana, ma è nato troppo presto per potervi riuscire, e alla fine non può che essere travolto da quella religione totalitaria che include il Dio che rifiuta e il diavolo cui vende l'anima: cfr. N. D'AGOSTINO, *Introduzione a Marlowe, Il dottor Faust* (trad. ital.), Milano, Mondatori, 1992, p. 14.

(80) Cfr. G. MELCHIORI, *Shakespeare*, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 95.

(81) Si possono ricordare: POLIDORO VIRGILIO, *Anglicane Historiae Libri XXVI*; EDWARD HALL, *The Union of the Two Noble and Illustre Families of Lancastre and Yorke*; RAPHAEL HOLINSHED, *The Chronicles of England, Scotlande and Irelande*. Citati in G. MELCHIORI, *Shakespeare*, cit., pp. 101 ss.

passata d'Inghilterra divennero il tema di rappresentazioni cariche d'azione e di forza drammatica, anch'esse concorrenti alla formazione di un sentimento patriottico legato alla figura del sovrano e alla sua dinastia([82]).

Ricostruendo nei suoi drammi storici la trama dinastica inglese, Shakespeare, a esempio, la rilegge alla luce dell'elaborazione dottrinale della duplice persona del re e della dottrina della ragion di Stato. Nonostante i suoi drammi siano tutt'altro che ispirati a una qualche visione provvidenziale, e malgrado i personaggi che li animano siano espressione di una visione tragica del mondo, che è caratteristica di un'epoca di passaggio, in essi viene celebrata a più riprese la pacificazione compiuta dai Tudor dopo la guerra delle Due rose.

Nel *Riccardo II* Gaunt è descritto quale modello di virtù cavalleresca, riprendendo l'immagine che ne dà lo storico Holinshead, ma a questa descrizione non è certo estraneo il fatto che Elisabetta sia sua discendente. Gaunt, inoltre, pronuncia un intenso discorso che celebra la regalità, il trono e la terra inglese, dove l'Inghilterra è descritta come una sorta di Eden, come isola felice incoronata «regina dei mari»([83]). Ecco che l'Inghilterra appare un'«isola scettrata», abitata da una «razza di uomini fortunati», «pietra preziosa incastonata nell'argenteo mare» che la protegge «contro l'invidia di meno elette nazioni», terra natale «di grandi monarchi, di una stirpe temuta, e di gloriosi natali»([84]).

Nell'ultima scena del *Riccardo III*, è invece il conte di Richmond, discendente di Gaunt, che celebra il ruolo pacificatore svol-

---

([82]) Il successo degli autori teatrali è testimoniato anche dall'accusatore di Carlo I nel 1649 che rimproverava al re di conoscere meglio i drammi di Ben Jonson e di Shakespeare della Bibbia. Cfr. C. RUSSEL, *Alle origini dell'Inghilterra moderna*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 271.

([83]) Come anche nelle opere di Hall, Hakluyt, Daniel e Drayton, storici e poeti inglesi che celebrarono la grandezza dell'Inghilterra: cfr. R. CAMERLENGO, *Il rinascimento e Shakespeare*, Torino, Einaudi, 2000, p. 160.

([84]) Cfr. W. SHAKESPEARE, *Riccardo II*, Milano, Garzanti, 1995.

to dai Tudor dopo la guerra delle Due rose. «Sorridi cielo, a questa leggiadra congiunzione, dopo aver mirato per tanto tempo accigliato le loro ostilità... L'Inghilterra è stata a lungo dissennata ed ha infierito contro se stessa: il fratello ha versato ciecamente il sangue del fratello; il padre ha insensatamente massacrato il proprio figlio; il figlio è stato costretto a farsi macellaio del padre». Ma adesso finalmente «Richmond ed Elizabeth, entrambi autentici successori di ciascuna delle Case reali, si congiungano per fausto decreto di Dio, e i loro eredi, Dio, se tale è il tuo volere, arricchiscano l'avvenire con la pace dal volto disteso, con ridente abbondanza e giorni radiosi di prosperità»([85]).

L'identificazione tra re e nazione secondo la dottrina dei «due corpi del re» è proposta invece nel *Re Giovanni*. Così re Giovanni si lamenta nel IV atto: «I miei nobili mi abbandonano, la mia maestà è sfidata, davanti alle mie stesse porte, da potenze straniere: sì, nel corpo stesso di questa terra di carne, in questo regno, in questi confini di fiato e di sangue, regnano l'ostilità e la guerra civile tra la mia coscienza e la morte di mio nipote». La scissione tra il re e l'Inghilterra è destinata a consumarsi([86]). Sono le parole del Bastardo, nipote del re Giovanni, a ricordarci che: «La vita, la giustizia e la verità di questo regno sono volate al cielo, e all'Inghilterra tocca adesso dar strattoni, affannarsi, dividersi coi denti gli interessi non rivendicati d'uno Stato che si gonfia d'orgoglio. Ora, per l'osso spolpato della maestà, una canea guerresca drizza il suo irato cimiero abbaiando ai gentili occhi della pace, ora i nemici dall'esterno e i rivoltosi dall'interno si congiungono in una sola schiera, e un'immensa confusione, simile a un corvo sopra una bestia in fin di vita, stramazzata al suolo, attende l'imminente rovina d'una regalità usurpata».

([85]) Cfr. W. SHAKESPEARE, *Riccardo III*, cit.

([86]) Cfr. S. SABBADINI, *Prefazione*, in W. SHAKESPEARE, *Re Giovanni*, Milano, Garzanti, 1993, p. XLVI.

Nel V atto, scomparso re Giovanni, l'Inghilterra, ormai sciolta dal legame con il sovrano, assume invece una sua autonoma consistenza e sembra quasi divenire una comunità nazionale slegata da ogni identificazione con il sovrano. Il dramma si chiude così con le parole del Bastardo che ricorda al pubblico che «Quest'Inghilterra non è mai stata, né mai sarà piegata dal piede orgoglioso d'un conquistatore, se non sarà lei stessa, per prima, a ferirsi. Adesso che questi suoi nobili sono tornati in patria, vengano pure in armi le tre parti del mondo e noi le arresteremo! Nulla farà mai dolere l'Inghilterra, se a se stessa rimarrà fedele»(87).

Accanto alla celebrazione della monarchia conforme, nei versi del *Re Giovanni*, ai racconti degli storici Tudor, che indicano il diverso modo di pensare il paese che si andava diffondendo non va tuttavia dimenticata un'altra corrente drammatica, che le medesime vicende rileggeva invece con occhio critico e rivendicando i diritti dei «Comuni», ovvero quelli della piccola nobiltà e dell'elemento popolare. Nel *Sir Thomas More*, solo in parte attribuito a Shakespeare, e che mai ricevette l'autorizzazione della censura, il cancelliere di Enrico VIII è presentato in modo positivo come avvocato del popolo. In *The First Part of Richard II*, di autore anonimo, lo zio del re, Tommaso di Woodstock, vittima di Riccardo, è a sua volta descritto come il difensore dei diritti della piccola nobiltà e delle popolazioni delle campagne. Né mancano testi che si soffermino a descrivere il monarca non tanto come re ma piuttosto come uomo, dando più ampio rilievo all'elemento psicologico. È il caso, ad esempio, del *Edward II* di Christopher Marlowe(88).

L'elemento che emerge con chiarezza dall'analisi di questa attività di propaganda è che se la monarchia non riuscì a consolidare un assolutismo di tipo continentale, essa quanti meno, operando soprattutto a livello simbolico, costituì una sorta di «assolutismo di

---

(87) Cfr. W. SHAKESPEARE, *Re Giovanni*, cit.

(88) Su questa corrente del «dramma storico alternativo» si veda sempre G. MELCHIORI, *Shakespeare*, cit., p. 103.

fatto»([89]), legato alla figura del monarca e al suo ruolo di guida del popolo inglese. Senonché, per concludere citando le parole di Stone, «il culto della personalità ha [...] un difetto: è difficile da rimpiazzare. L'associazione iconografica della persona di Elisabetta con il destino della nazione presentava dei pericoli per i suoi successori, in quanto tendeva a cancellare la distinzione tra «i due corpi del re», la carne mortale del monarca in carica e l'istituto immortale della monarchia. Quanto più stretta era l'identificazione della persona di Elisabetta con il nazionalismo religioso inglese tanto più difficile sarebbe stato trasferire l'identificazione al suo successore. Furono gli Stuart a pagare il conto dell'esaltazione di Elisabetta»([90]).

([89]) «Ci fu un dispotismo dei Tudor che riuscì a tenere in soggezione l'intera nazione contro la sua volontà e il suo interesse? Allora la risposta deve essere un deciso: no. Ci possono essere stati per la verità nella storia del mondo pochi dispotismi ai quali, con questo metro, si possa applicare il termine. Ma se formuliamo il quesito realisticamente e chiediamo: spezzarono i Tudor con la forza ogni movimento di dissenso politico e religioso; proibirono con ogni mezzo a loro disposizione l'espressione di opinioni contrarie; svilupparono un meccanismo di propaganda di proporzioni gigantesche e di grande sottigliezza e portata, diretto ad affermare che la politica dello Stato era sempre retta e giusta e che il capo dello Stato si trovava in una speciale e diretta relazione con Dio; la Corona possedeva già, oppure ottenne, il controllo della politica estera, della teoria e della pratica religiosa e, allo stesso tempo, aveva un enorme potere nei casi eccezionali; erano i ministri responsabili di fronte alla Corona soltanto, essendo nominati secondo la sua volontà e destituiti (e qualche volta giustiziati) a suo piacimento? Guardato in questo modo si impone una risposta completamente differente al nostro quesito». J. HURSTFIELD, *Ci fu, dopo tutto, un dispotismo dei Tudor?*, cit., p. 56.

([90]) Cfr. L. STONE, *Le cause della rivoluzione inglese*, cit., p. 109.